

12707 23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO ROCCHI	- Presidente -	Sent. n. sez. 581/2023
RAFFAELLO MAGI		CC - 22/02/2023
ANGELO VALERIO LANNA	- Relatore -	R.G.N. 34927/2022
ALESSANDRO CENTONZE		
CARLO RENOLDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) ato a f (omissis)

avverso l'ordinanza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza con la quale (omissis) (omissis) aveva chiesto l'applicazione del vincolo della continuazione, fra più condanne per delitti contro il patrimonio (furti e rapine), in particolare per reati commessi dal (omissis) al (omissis) per arrivare sino all' (omissis) .

2. Ricorre per cassazione (omissis) (omissis) ; mezzo del difensore avv. (omissis) , deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. Il ricorrente denuncia dunque violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125 e 671 cod. proc. pen. in relazione all'art. 81, comma 2, cod. pen., per erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicazione della continuazione.

Si duole in particolare il ricorrente della mancata considerazione della possibilità di sussistenza di una ideazione unitaria, pur in presenza di fattispecie di reato fra loro omogenee quanto a modalità attuative e bene giuridico aggredito, oltre che collocate in situazione di sostanziale contestualità spaziale e temporale; censura altresì la omessa considerazione dell'elemento collante, rappresentato dal certificato stato di tossicodipendenza in cui versava all'epoca il soggetto.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito riassunti.

2. Il riconoscimento della continuazione necessita - anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione - di una approfondita verifica in ordine alla sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici

suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Deve nondimeno rammentarsi che l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla simile tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, n. 7381/19 del 12/11/2018, Zupponi, Rv. 276387: in motivazione, la Corte ha precisato che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per t Corte di Cassazione - copia non ufficiale singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale).

3. Il provvedimento impugnato manca però di confrontarsi - in maniera analitica e con puntuali argomentazioni - con i temi proposti dal ricorrente, attinenti alla sostanziale assimilabilità strutturale dei delitti perpetrati, quanto al bene giuridico tutelato e alla sovrapponibilità delle modalità esecutive.

Aveva infatti evidenziato il ricorrente come le condanne - tutte conseguenti alla perpetrazione di reati contro il patrimonio, quali furto e rapina - si connotassero per similari modalità esecutive, avendo peraltro quale teatro i medesimi luoghi e collocandosi a breve distanza temporale fra loro. A fronte di tali deduzioni, la Corte di appello di Bari si è limitata a valutare non decisivi e rilevanti i dati rappresentati dal tempo e dal luogo di commissione dei fatti, senza però spiegare la ragione di tale decisione.

Ma anche la ritenuta natura eterogenea della condotte ascritte - sebbene collocabili tutte entro l'alveo normativo dei reati di aggressione patrimoniale - viene semplicemente affermata in modo assertivo e apodittico, senza però ulteriore approfondimento argomentativo.

3.1. Nemmeno si rinviene una adeguata considerazione, in ordine alla medesimezza del contesto territoriale e ambientale nel quale i fatti vanno a collocarsi. Aveva infatti sostenuto il ricorrente come tali elementi potessero portare a ritenere la sussistenza di una ideazione preventiva di carattere unitario, quantomeno nelle linee essenziali. In ordine a tali prospettazioni, il provvedimento impugnato presenta una motivazione carente e generica.

3.2. Non vi è poi chi non rilevi come - a seguito della modifica operata sull'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n. 49 - la condizione di tossicodipendenza, sebbene non atta a dimostrare in modo assiomatico l'esistenza del medesimo disegno criminoso, può comunque

giustificarne il riconoscimento con riferimento ai reati che appaiano dipendenti e correlati a tale stato, a patto pur sempre che siano riscontrabili – nella concreta fattispecie – le condizioni ulteriori postulate dall'istituto della continuazione (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01). In ordine all'efficacia unificante della pur provata condizione di tossicodipendenza, la Corte di appello di Bari si pronuncia esclusivamente in termini negativi, mancando però di chiarire le ragioni della ritenuta insussistenza.

4. Alcune condanne concernono poi fatti molto vicini fra loro, eppure non vengono spiegate le ragioni della ritenuta insussistenza del vincolo almeno parziale. La Corte si limita a sottolineare l'impossibilità di ritenere che nel 2014 il condannato già concepisse fatti poi commessi nel 2018; il che non spiega però la ragione per la quale non sia possibile eventualmente ritenere sussistente la medesima ideazione preventiva, fra fatti che si distanziano fra loro di pochi mesi.

L'iter argomentativo seguito dal giudice dell'esecuzione appare allora censurabile sotto il profilo della incompleta valutazione del dato temporale, quale indicatore del medesimo progetto criminoso. Ed invero, in difformità da quanto statuito da questa Corte, il giudice a quo ha apprezzato il fattore temporale prendendo in considerazione solo le date del primo e dell'ultimo degli episodi delittuosi, sottolineando l'estrema ampiezza del relativo intervallo temporale e reputandolo logicamente inconciliabile con una matrice criminosa unitaria. Eppure, nell'optare per tale metodo di valutazione, il giudice dell'esecuzione ha trascurato la possibilità di applicare la disciplina della continuazione in modo parziale fra alcuni soltanto degli episodi criminosi, sulla base degli indicatori della omogeneità dei reati e della loro contiguità spazio-temporale.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023.

Il Consigliere estensore
Angelo Valerio Laripa

Il Presidente
Giacomo Rocchi